

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica Amministrazione)

34° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 12 NOVEMBRE 1981

Presidenza del Presidente MURMURA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Norme integrative della legge 1° aprile 1981, n. 121, sul nuovo ordinamento della Amministrazione della pubblica sicurezza » (1616), approvato dalla Camera dei deputati (Discussione e approvazione)

PRESIDENTE, relatore alla Commissione	Pag. 405, 406
CORDER, sottosegretario di Stato per l'interno	406
FLAMIGNI (PCI)	406
PAVAN (DC)	406

I lavori hanno inizio alle ore 10,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Norme integrative della legge 1° aprile 1981, numero 121, sul nuovo ordinamento della Amministrazione della pubblica sicurezza » (1616), approvato dalla Camera dei deputati (Discussione e approvazione)

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. L'ordine del giorno reca la discus-

sione del disegno di legge: « Norme integrative della legge 1° aprile 1981, n. 121, sul nuovo ordinamento della Amministrazione della pubblica sicurezza », già approvato dalla Camera dei deputati, del quale sono io stesso relatore.

Il disegno di legge, approvato all'unanimità dalla 2^a Commissione permanente della Camera dei deputati, è destinato a rendere maggiormente operanti alcune norme della legge di riforma della polizia (n. 121 del 1981). In origine si limitava al testo degli articoli 1 e 3 della stesura ora al nostro esame: il contenuto degli articoli 2 e 4 è stato infatti introdotto dalla Camera, con l'accordo del Governo.

L'articolo 1 tende a rendere sollecita la attuazione di alcuni concorsi, soprattutto in considerazione del fatto che la civilizzazione degli appartenenti alla polizia di Stato modifica le possibilità di utilizzazione delle strutture esistenti.

L'articolo 2 determina, in attesa degli accordi previsti dall'articolo 95 della legge n. 121, l'indennità pensionabile, stabilendo che fino a quando non sarà deciso il tratta-

mento economico essa sarà costituita dalla indennità mensile d'istituto.

Gli articoli 3 e 4 sono indirizzati nello stesso senso, cioè a rendere possibile e attuabile la riforma.

Per quanto sopra detto, auspico una completa e sollecita attuazione della riforma stessa — così come ripetutamente assicurato anche dal Ministro dell'interno — e raccogliendo ai colleghi l'approvazione del provvedimento nel testo pervenutoci.

Dichiaro aperta la discussione generale.

F L A M I G N I . In relazione all'articolo 1 debbo lamentare il fatto che, mentre si chiede il potenziamento delle commissioni d'esame per poter espletare tutti i concorsi, gli stessi medici di polizia, attualmente pochi in organico, saranno ora anche impegnati nelle attività relative ai concorsi per ispettori e per le altre qualifiche.

Inoltre debbo lamentare il fatto che vi è molta lentezza nell'applicazione della legge n. 121. Vorrei pertanto sollecitare il Governo ad adempiere ad un obbligo che dovrebbe sentire verso la nostra Commissione: fare il punto sulla applicazione della legge di riforma; noi quindi riteniamo di dover anche dare suggerimenti ed avanzare proposte per accelerare i tempi di applicazione della riforma stessa.

Vorrei infine rilevare che alcuni provvedimenti, oltre a questi, sarebbero necessari ed andrebbero subito presentati, in relazione, ad esempio, all'articolo 36 della legge n. 121, la cui applicazione comporterà molto lavoro; non bisogna giungere all'ultimo momento alla scadenza: bisogna cercare di cominciare con gradualità ad applicarlo, prevedendo anche la presentazione di provvedimenti parziali ad esso correlati.

E, sempre in riferimento a tale articolo ed al trattamento economico, desidero sollecitare il provvedimento apposito di perequazione in favore della categoria relativa: esiste infatti una disparità di trattamento nei confronti degli impiegati civili, essendosi congelata, con un recente decreto, la norma da noi approvata per gli appuntati, che erano classificati ad un certo livello. Credo si tratti di un problema molto sen-

to, tanto che il Ministro dell'interno si appresta a presentare il suddetto provvedimento perequativo; ma è opportuno sollecitarlo.

Ciò detto, preannuncio il nostro voto favorevole al disegno di legge in esame.

P A V A N . Esprimendo voto favorevole al provvedimento a nome del Gruppo democratico cristiano, mi ricollego all'osservazione del collega Flamigni per sollecitare la presentazione del disegno di legge cui egli ha accennato, che effettivamente risponde ad una reale necessità.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Faccio mie le considerazioni qui svolte dai senatori Flamigni e Pavan in ordine all'opportunità di procedere ad un'ulteriore integrazione dei testi governativi sull'applicazione della legge n. 121, e invito nuovamente la Commissione ad approvare il provvedimento nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

C O R D E R , *sottosegretario di Stato per l'interno.* Il Governo recepisce le raccomandazioni formulate dai senatori Flamigni e Pavan e dal relatore. Per quanto concerne la richiesta di una esposizione sull'attuale situazione della riforma di pubblica sicurezza, riferirò al Ministro.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

All'articolo 46 della legge 1^o aprile 1981, n. 121, è aggiunto il seguente comma:

« Fino a quando non sarà attuato il punto IV dell'articolo 36, per gli accertamenti di cui al primo comma, l'Amministrazione della pubblica sicurezza può avvalersi anche di medici o di strutture specializzate di altri corpi di polizia o delle forze armate ».

È approvato.

Art. 2.

All'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è aggiunto il seguente comma:

« Fino a quando non sarà determinato il trattamento economico mediante gli accordi di cui all'articolo 95, l'indennità pensionabile prevista dal comma terzo è costituita dalla indennità mensile d'istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni, ed è corrisposta con le modalità prescritte dalla legge stessa ».

È approvato.

Art. 3.

All'articolo 96 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è aggiunta la seguente lettera:

« s) nelle Commissioni di avanzamento di cui all'articolo 8 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366, il tenente generale ispettore del disciolto Corpo delle guardie di pub-

blica sicurezza è sostituito dal direttore centrale del personale presso il Dipartimento della pubblica sicurezza ».

È approvato.

Art. 4.

Il riferimento, di cui all'articolo 44 della legge 1° aprile 1981, n. 121, all'articolo 47 della stessa legge, è esteso agli articoli 52 e 55.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 10,40.